STUDIO LEGALE

Avv. Catia Mosconi

PERUGIA Via Del Sole, 8 Tel-Fax 075/5726904 BASTIA UMBRA V.le Umbria 5 Tel-Fax 075/8002727 catia mosconi@avvocatiperugiapec.it

info@studioavvmosconi.it

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 700 c.p.c. per rettifica graduatorie di Circolo e d'Istituto per il triennio scolastico 2017-2020, previo decreto inaudita altera parte.

PER

MANCINELLI MICHELA, nata il 18.09.1975 ad Assisi (PG) ed ivi residente in Via delle Ginestre n. 10, C.F. MNCMHL75P58A475Y, elettivamente domiciliata in Perugia, Via del Sole n. 8, presso lo studio dell'Avv. Catia Mosconi (P.IVA 02545220549, C.F. MSCCTA65C61A271W) che la rappresenta e difende in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Vanessa Petrini (C.F. PTRVSS78C65D653E), in forza di delega a margine del presente atto, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax: 075/8002727 pec: catia.mosconi@avvocatiperugiapec.it, vanessa.petrini@avvocatiperugiapec.it

CONTRO

- MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, in Perugia (PG), Via degli Offici n. 14;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Perugia (PG), Viale Carlo Manuali.
- CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI", in persona del Rettore - Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede in Assisi (PG), Piazza Matteotti n. 14.

OGGETTO

Rettifica delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di II e III fascia, di cui al D.M. 01.06.2017 n. 374, per il triennio 2017/2020, degli Istituti Scolastici della Provincia di Perugia e, specificamente:

di opposizione ed esecuzione, informato ex art.4. 3° co. D.Lgs. 28/10 in ordine al procedimento di mediazione ed ai benefici

Visto per autentica

- di Il fascia, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria);
 - di III fascia, per le classi di concorso A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (CODICI SIDI AA24 <francese>, AB24 <inglese>) ed A-25 lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (CODICI SIDI AA25 <francese>, AB25 <inglese>);

pubblicate dal Dirigente dell'Istituto Scolastico capofila, Convitto Nazionale "Principe di Napoli", in data 13/14.09.2017, come da dichiarazione Prot. 3843/C7 del 09.05.2018 (All. 1).

PREMESSO

- 1) che la ricorrente, **insegnante abilitata** alla professione docente con diploma magistrale conseguito il 06.09.1993 (entro l'a.s. 2001-2002)¹ e laureata in Lingue e Letterature Straniere il 07.11.2001 (All.ti 2-3), ai sensi del Decreto Ministeriale n. 353 del 22.05.2014, **risultava inclusa** per il triennio 2014-2017, nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di Il fascia²:
 - per la classe di concorso <u>EEEE</u> (scuola primaria) con un <u>punteggio totale</u>
 pari a 20 (14 <punteggio abilitazione> + 6 <punteggio dei titoli>),
 - per quella <u>AAAA</u> (scuola dell'infanzia) con un <u>punteggio totale pari a 17</u>
 (14 <punteggio abilitazione> + 3 <punteggio titoli>) (All. 4);
- 2) che, con Decreto Ministeriale 01.06.2017 n. 374, il M.I.U.R. ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale docente



¹V. D.P.R. 25.03.2014 che ha recepito il parere del Consiglio di Stato – Sezione Seconda, n. 4929/2012, reso nell'adunanza 05.06.2013, secondo il quale sono parificati ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la cd. abilitazione magistrale, ovvero "....prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e-quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

²V. D.M. n. 353/2014, Art. 2, n. 1, lett. b): "<u>SECONDA FASCIA</u>: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: 7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002".

- ed educativo di seconda e terza fascia per il triennio 2017-2020, al fine dell'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle supplenze nel triennio di riferimento:
- 3) che, in data 20.06.2017, tempestivamente, entro il termine di scadenza del 24.06.2017, come previsto dal citato D.M., l'odierna istante presentava, presso l'Istituto Scolastico capofila, Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi, domanda per l'aggiornamento della propria posizione nella graduatoria di Il fascia³ e per l'inserimento in quella di III fascia⁴;
- 4) che, all'uopo, la stessa inoltrava due modelli di domanda:
 - FASCIA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 (Risevato agli insegnamenti per cui l'aspirante è in possesso di abilitazione)" per le graduatorie delle classi di concorso di precedente inclusione (AAAA scuola dell'infanzia, EEEE scuola primaria) e per quella relativa al personale educativo (PPPP),
 - il modello A2 "MODELLO DI RICHIESTA DELLE GRADUATORIE DI III
 FASCIA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (Riservato
 agli aspiranti non abilitati che presentano domanda di inclusione in
 graduatorie per nuovi insegnamenti)", chiedendo la nuova

³ V. D.M., 01.06.2017, n. 374, Art. 2, n. 1, lett. A): "SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo e d'istituto interessata, di specificia abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante 9) per posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennalie quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante". V. D.M., 01.06.2017, n. 374, Art. 2, n. 1, lett. B): "TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016". V. Tabella A allegata al D.P.R. 14.02.2016, n. 19, classe di concorso A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado), titolo di accesso Vecchio ordinamento: Laurea in Lingue e letterature straniere; classe di concorso A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado), titolo di accesso Vecchio ordinamento: Laurea in Lingue e letterature straniere.

inclusione nelle graduatorie per le classi di concorso A-24⁵ ed A-25⁶ - lingue straniere in scuole secondarie di II e I grado (All.ti 5 - 7);

- 5) che la docente allegava puntualmente, nei modi e termini di cui all'art. 4, n. 10, D.M. 374/2017⁷, gli <u>stessi titoli di abilitazione e studio</u> (laurea) già dichiarati per la medesima fascia ed il relativo punteggio conseguito nella <u>precedente graduatoria 2014/2017</u> EEE punti 20 e AAA punti 17 -, con conseguente assegnazione nella medesima graduatoria 2017/2020 di un punteggio iniziale uguale a quello con cui figurava nella corrispondente graduatoria del precedente triennio scolastico, ex art. 4, n. 5 D.M. citato⁸;
- 6) che la stessa allegava, altresì, gli ulteriori <u>titoli culturali e di servizio</u> di cui era in possesso e, specificamente:
 - per la classe di concorso AAA Il fascia di vecchia inclusione, in aggiunta al titolo magistrale di cui al punto A.1) della Tabella A allegata al D.M. n. 374/2017, il superamento del concorso per titoli ed esami, bandito con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016 e superato in data 09.02.2017, per cui al punto D.2) della medesima tabella è prevista l'attribuzione di n. 3 punti (All.ti 8, 9);
 - per la classe di concorso EEE Il fascia di vecchia inclusione, il Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria" conseguito in data 16.05.2017, per il quale sono attributi, in base al punto D.7) della Tabella A allegata al D.M. n. 374/2017, n. 3 punti (All. 10, V. All. 9);

⁵ Codici SIDI **AA24** - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado <francese>, **AB24** - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado <inglese>.

⁶ Codici SIDI **AA25** - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado <francese>, **AB25** - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado <inglese>.

⁷ D.M. 374/2017, art. 4, n. 10: "E' fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda".

⁸ D.M. 374/2017, art. 4, n. 5: "Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, che presentino apposita autocertificazione mediante i modelli A1, A2 e A/2 bis e che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato come punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17."

- per le classi di concorso A-24 (Codici SIDI AA24, AB24) ed A-25 (Codici SIDI AA25, AB25) III fascia di nuova inclusione, la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo Linguistico Glottodidattico, conseguita in data 07.11.2001 con la votazione di 102/110, per cui al punto A) della Tabella B allegata al D.M. n. 374/2017 è prevista l'attribuzione di n. 25 punti⁹, nonchè il superamento del concorso per titoli ed esami D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, per cui al punto B) della Tabella B allegata al D.M. n. 374/2017, è prevista l'attribuzione di n. 3 punti (All. 11, V. All.ti 3, 8);
- 7) che, scaduti i termini di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la stessa si trovava nell'impossibilità di accedere alla piattaforma telematica ministeriale Istanze On Line, per verificare i punteggi assegnati nella graduatoria provvisoria stilata dall'Istituto Scolastico capofila (Convitto Nazionale "Principe di Napoli"), a causa di un malfunzionamento del sistema informatico del M.I.U.R. (All. 12);
- 8) che, interpellata più volte la segreteria dell'Istituto Scolastico capofila, per ottenere ragguagli in ordine al proprio punteggio e posizione in graduatoria, la docente riceveva la conferma del ravvisato malfunzionamento informatico che impediva l'accesso al sistema telematico per la verifica delle graduatorie provvisorie;
- 9) che, invero, solo successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive del 13/14.09.2017, l'odierna ricorrente poteva verificare:
 - la propria posizione deteriore per le classi di concorso di vecchia inclusione (AAAA, EEEE), con attribuzione di punteggi difformi rispetto a quelli preesistenti e già assegnateli nella precedente graduatoria (2014/2017), nonché l'omesso conteggio dei punti corrispondenti agli ulteriori titoli culturali allegati,
 - la mancanza di visibilità nel relativo portale telematico della propria posizione nelle graduatorie per le classi di concorso di nuova inclusione (A-24 <Codici SIDI AA24 e AB24>, A-25 <Codici SIDI AA25 e AB25>);

⁹ Base di 12 punti + 0,50 punti per ogni voto superiore a 76/100 e quindi 12 + 13 ($102 - 76 = 26 \times 0,5 = 13$) = 25 punti.

- 10) che, difatti, dalla consultazione della piattaforma web del M.I.U.R. "istanze online - portale per l'autonomia e l'innovazione", visualizzando la posizione della docente Michela Mancinelli (Identificativo attribuito dal sistema: PG/137283), la stessa risulta, a tutt'oggi, inserita nelle seguenti graduatorie:
 - EEEE (vecchia inclusione Il fascia), con punteggio totale 18 (14,
 <punteggio abilitazione> + 6 <punteggio dei titoli>),
 - AAAA (vecchia inclusione Il fascia), con punteggio totale 18 (14
 <punteggio abilitazione> + 3 <punteggio dei titoli>),
 - PPPP (nuova inclusione Il fascia), con punteggio totale 16 (punteggio abilitazione),
 - AB25 (nuova inclusione III fascia), con punteggio totale 28 (25 <punteggio del titolo di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>),
 - AA25 (nuova inclusione Ill fascia), con punteggio totale 28 (25
 <punteggio del titolo di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>),
 - AA24 (nuova inclusione III fascia), con punteggio totale 28 (25 <punteggio del titolo di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>),
 - AB24 (nuova inclusione III fascia), con punteggio totale 28 (25
 <punteggio del titolo di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>) (All. 13);
- 11) che, tuttavia, per le classi di concorso di nuova inclusione di III fascia e, specificamente, quelle "AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE)", "AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)", "AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)" e "AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)", nel sistema informatico per la Prof. Michela Mancinelli appare la sola dicitura "NESSUNA INFORMAZIONE PRESENTE PER LA GRADUATORIA E L'ASPIRANTE DI INTERESSE", non trovando la posizione della docente corrispondenza in alcuna graduatoria (All. 14);
- 12) che, pertanto, la stessa, con istanza prot. n. 8120 del 04.11.2017, **chiedeva la rettifica** degli evidenti errori materiali di calcolo, ravvisati nelle graduatorie definitive di circolo e d'istituto, e l'immediata visualizzazione telematica della propria posizione, come per gli altri insegnanti, reiterando, successivamente, la

- richiesta di provvedere in aututela con diffida prot. 48/17, inoltrata con il patrocinio del Sindacato S.N.A.L.S. (All.ti 15, 16);
- 13) che, con nota prot. 8853/C7 del 05.12.2017, il Rettore-Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico capofila Convitto Nazionale "Principe di Napoli", si limitava a rilevare che "le Graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le medesime è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (All. 17);
- 14) che, per evitare il contenziono giudiziario, la ricorrente, in data 15.02.2018, con il patrocinio del precedente legale, inoltrava all'Istituto Scolastico un'istanza motivata di provvedere in autotutela alla rettifica del punteggio relativo alle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2017/2020, ed all'inserimento nel portale telematico della propria posizione in graduatoria, rimasta senza alcuna risposta (All. 18);
- 15) che, nelle more, onde limitare il danno, la docente ha accettato il conferimento dell'incarico propostole in relazione alla posizione in graduatoria deteriore per il punteggio erroneamente inferiore a quello precedente e spettante, per la classe di concorso EEEE, con contratto a tempo determinato "in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza e presa di servizio dal 25/09/2017 e cessazione al 30/06/2018, per n. 24 ore settimanali di lezione presso PRIMARIA GARIBALDI UMBERTIDE (PGEE05701T)" (All. 19). Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO CHE

- E' indubbio il diritto della ricorrente alla rettifica della graduatoria con corretta inclusione nella posizione corrispondente all'esatto punteggio risultante dalla somma aritmetica del punteggio assegnatole nella precedente graduatoria con i titoli acquisiti, valutabili ex lege, nonché all'effettiva visualizzazione della propria posizione sul portale telematico della scuola, come tutti gli altri insegnanti inseriti in graduatoria.
- L'erronea deteriore posizione in graduatoria rispetto a quella corretta effettiva,

da una parte, e l'impossibilità di visualizzare la posizione della ricorrente nelle graduatorie telematiche, dall'altra parte, riduce notevolmente le future chances di assunzione, con conseguente lesione del diritto della ricorrente ad essere nominata con priorità rispetto ai colleghi cui risulta pretermessa.

- E' la validità triennale della graduatorie che determina l'importanza dell'inserimento della ricorrente al suo interno nella posizione più alta possibile per aumentare la possibilità di ricevere il conferimento di incarichi di docenza che, altrimenti, potrebbero esserle preclusi.
- Nella fattispecie ricorrono sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* per legittimare l'emissione di un provvedimento cautelare per le ragioni allegate in fatto ed argomentate in diritto nel presente ricorso.

A) SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

Il fumus boni iuris è senz'altro dato dalla manifesta erroneità, illegittimità ed ingiustizia della posizione assegnata alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e d'istituto per il personale docente ed educativo, relative agli anni scolastici 2017/2020, per errore di calcolo nella somma algebrica dei punteggi acquisiti nelle precedenti classi di concorso, non esattamente riportati dalla precedente graduatoria (V. All.ti 4, 13); per omesso computo del punteggio attribuito ex lege ai titoli allegati (V. All.ti 8-10, 13); per omessa visualizzazione, nella piattaforma web ministeriale, della posizione della docente istante, nel dettaglio delle singole classi di concorso di nuova inclusione per le graduatorie in cui la stessa è inserita (V. All.ti 13,14).

Difatti, l'Istituto Scolastico capofila, cui è demandata la lavorazione delle domande inoltrate, con l'assegnazione dei punti ai titoli allegati per il collocamento in graduatoria, da una parte, ha attribuito alla docente dei punteggi difformi/inferiori rispetto a quelli delle classi di concorso di precedente inclusione, per mero errore materiale dicalcolo (AAAA ed EEEE per il triennio 2014/2017), omettendo, altresì, il computo dei punti corrispondenti ai titoli culturali nelle more conseguiti, dall'altra, sempre per errore materiale, non ha inserito, nel sistema informatico ministeriale, la posizione della medesima

docente nel dettaglio delle singole classi di concorso di nuova inclusione (A-24 <codici SIDI AA24 e AB24> ed A-25 <codici SIDI AA25 e AB25>).

1) ERRORE DI CALCOLO NELLA SOMMA ALGEBRICA - ERRORE MATERIALE NEL RIPORTARE IL PUNTEGGIO ACQUISITO NELLE CLASSI DI CONCORSO DI PRECEDENTE INCLUSIONE.

Appare evidente l'errore materiale dell'Amministrazione scolastica per aver riportato, nelle graduatorie di II fascia 2017/2020, dei punteggi difformi rispetto a quelli precedentemente acquisiti dalla docente nelle graduatorie 2014/2017 per la medesima fascia, ovvero, per la classe di concorso EEEE, 18 punti totali in luogo di 20 e, per quella AAAA, 18 punti totali in luogo di 17.

L'<u>errore materiale</u> risulta manifesto dalla <u>somma algebrica</u> dei singoli punteggì attribuiti:

- EEEE: 14 (p. abilitazione) + 6 (p. titoli) = 20 (p. totale) e non 18 attribuiti,
- AAAA: 14 (p. abilitazione) + 3 (p. titoli) = 17 (p. totale) e non 18 attribuiti.

Il manifesto errore di calcolo si pone in palese violazione di legge, in ordine alla "composizione delle graduatorie di circolo e di istituto", di cui all'art. 4 D.M.

374/2017, che al n. 5 prescrive l'assegnazione "agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istitutocome punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituo del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17".

2) OMESSO COMPUTO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI EX LEGE PER I TITOLI ALLEGATI

L'Amministrazione scolastica capofila, nell'attribuire i punteggi relativi alle classi di concorso di precedente inclusione (EEEE ed AAAA), ha, altresì, omesso di computare i punti assegnati, ex lege, ai titoli nelle more acquisiti dalla docente. Difatti, la docente, nell'arco temporale intercorso tra la prima immissione in graduatoria per il triennio 2014/2017 e la presentazione della domanda del 20.06.2017. di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il nuovo triennio scolastico 2017/2020, ha acquisito i seguenti titoli:

- Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria" conseguito in data 16.05.2017, per il quale sono attributi, in base al punto D.7) della Tabella A allegata al D.M. n. 374/2017, n. 3 punti¹⁰ (V. All. ti 9, 10),
- Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, bandito con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016 e superato in data 09.02.2017, per il quale sono attributi, in base al punto D.2) della predetta tabella, n. 3 punti¹¹ (V. All.ti 8, 9)

Il punto D.2) suddetta Tabella prevede che "Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto Al), ovvero per inclusion nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relative classe di concorso o posto di insegnamento e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternative a quanto previsto dal punto D.9), sono attribuiti punti 3".

La Tabella A allegata al D.M. n. 374/2017, ovvero la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI GRADO, IVI COMPRESI GLI INSEGNAMENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E DI TECONOLOGIE MUSICALI NEI LICEI MUSICALI", prevede espressamente al punto D.7) che "Per ogni diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamentiai quali si riferisce la graduatoria, (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 3".

Entrambi detti titoli sono stati puntualmente allegati dall'odierna ricorrente nella domanda di aggiornamento dei punteggi di Il fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il triennio 2017/2020, presentata all'Istitituto Scolastico capofila in data 20.06.2017, rispettivamente per la graduatoria EEEE (scuola primaria) e per la graduatoria AAAA (scuola per l'infanzia).

Tuttavia, l'Amministrazione scolastica capofila ha del tutto omesso il computo dei punti corrispondenti ai titoli allegati dalla docente.

- E', dunque, diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la correzione delle impugnate graduatorie, con l'esatta attribuzione dei punti corrispondenti alla somma dei titoli precedentemente acquisiti ed allegati:
- 23 punti totali per la classe di concorso EEEE (14 punteggio abilitazione + 6 punteggio titoli = 20 punteggio totale precedente di cui alla graduatoria 2014/2017 + 3 punteggio titoli nuovi di cui alla domanda di aggiornamento graduatoria 2017/2020),
- 20 punti totali per la classe di concorso AAAA (14 punteggio abilitazione +
 3 punteggio titoli = 17 punteggio totale precedente di cui alla graduatoria 2014/2017 + 3 punteggio titoli nuovi di cui alla domanda di aggiornamento graduatoria 2017/2020).

Si rende, dunque, indispensabile l'invocata misura cautelare onde evitare di disperdere, nel tempo necessario ad un giudizio ordinario, le indubbie possibilità della Prof. Mancinelli di essere assunta per il prossimo biennio scolastico, con nomime assegnande a partire dal prossimo settembre.

3) ERRORE MATERIALE PER OMESSA TRASPOSIZIONE, NELLA PIATTAFORMA WEB MINISTERIALE, DELLA POSIZIONE DELLA DOCENTE NEL DETTAGLIO DELLE CLASSI DI CONCORSO DI NUOVA INCLUSIONE IN GRADUATORIA, RIMASTA NON VISUALIZZABILE TELEMATICAMENTE.

La docente, con domanda presentata in data 20.06.2017 al Convitto Nazionale "Principe di Napoli", con **Modello A2**, allegava, quale titolo di accesso, la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo Linguistico Glottodidattico, nonché, l'ulteriore titolo del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n.

nuova inclusione nelle graduatorie di III fascia, relative al triennio 2017/2020, per le classi di concorso A-24 ed A-25, introdotte dal D.P.R. n. 19/2016 e ripartite, in base allo specifico titolo di abilitazione, nei Codici SIDI AA24 - Lingue e Culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (francese), AB24 - Lingue e Culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (inglese), AA25 - Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (francese), AB25 - Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (francese), AB25 - Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (inglese) (V. All.ti 3, 6, 8).

Tuttavia, all'esito della pubblicazione delle graduatorie definitive, la docente, nel verificare il proprio status nella piattaforma web del M.I.U.R. "istanze on-line - portale per l'autonomia e l'innovazione", si avvedeva che, pur risultando inserita nelle nuove classi concorsuali di III fascia (AA24, AB24, AA25, AB25), la sua posizione non era e non è presente nel dettaglio delle singole classi di concorso, dove era ed è tutt'ora possibile visualizzare la sola dicitura "NESSUNA INFORMAZIONE PRESENTE PER LA GRADUATORIA E L'ASPIRANTE DI INTERESSE" (V. All.ti 13, 14).

Diversamente, nelle classi di concorso di II fascia (AAAA, EEEE), mediante l'accesso alla piattaforma web, digitando il dettaglio delle singole classi concorsuali, il sistema informatico consente di visualizzare la precisa posizione acquisita dalla docente nella graduatoria di riferimento (AII. 20).

Appare, dunque, evidente l'errore materiale perpetrato dall'Istituto scolastico capofila, per non aver provveduto alla trasposizione, nella piattaforma web ministeriale, della posizione della docente nel dettaglio delle singole classi di concorso di nuova inclusione (AA24, AB24, AA25, AB25), impedendo, in tal modo, la visualizzazione della sua collocazione all'interno delle relative graduatorie.

Allo stato, pertanto, l'odierna ricorrente Michela Mancinelli, "Identificativo attribuito dal sistema: PG/137283", a differenza dei colleghi presenti nelle medesime classi di concorso, è l'unica docente che, all'interno della piattaforma

web del M.I.U.R. "istanze on-line - portale per l'autonomia e l'innovazione", pur essendo presente nelle classi concorsuali di III fascia (AA24, AB24, AA25, AB25) con punteggi corrispondenti ai titoli allegati in domanda¹², non è, tuttavia, inserita nel dettaglio delle singole classi di concorso, per mancata visualizzazione della propria posizione nelle graduatorie ad esse abbinate, con conseguente impossibilità ad essere chiamata ad incarichi di supplenza (V. AII. 14).

Cosicché, nonostante utilmente collocata in graduatoria, la ricorrente si trova nell'impossibilità di essere selezionata dagli Istituti scolastici ai quali è impedita la visualizzazione telematica della di lei posizione.

B) <u>SUL PERICULUM IN MORA - PREGIUDIZIO IMMINENTE ED</u> IRREPARABILE

In ordine al *periculum in mora*, deve evidenziarisi come la presente richiesta di tutela cautelare trovi fondamento nella necessità di paralizzare il pregiudizio, imminente ed irreparabile, derivante dall'impossibilità della ricorrente di essere selezionata, nel prossimo biennio, per ricevere incarichi di docenza, proprio a causa della di lei collocazione nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto 2017/2020, per le classi di concorso di vecchia inclusione in II fascia (AAAA ed EEEE), in una posizione deteriore rispetto a quella che effettivamente le compete, nonché a causa della mancata visualizzazione, nella piattaforma web ministeriale, della posizione della docente nel dettaglio delle singole classi concorsuali di nuova inclusione, per le graduatorie di III fascia in cui la stessa è inserita per la nomina a supplenze.

Difatti, il D.M. 01.06.2017, n. 374 prevede l'aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto al fine di sostituire quelle vigenti nel triennio scolastico 2014/2017, per cui tali nuove graduatorie, valide per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze, in base ai criteri dettati dali artt. 1 e 7 del D.M.

¹²- AB25: punteggio totale 28 (25 <punteggio dei titoli di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>);

⁻ AA25: punteggio totale 28 (25 <punteggio dei titoli di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>);

⁻ AA24: punteggio totale 28 (25 <punteggio dei titoli di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>);

⁻ AB24: punteggio totale 28 (25 <punteggio dei titoli di accesso> + 3 <punteggio dei titoli>).

13.06.2007, n. 131, quale "Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124".

In particolare, l'art. 7 del D.M. 131/2007 prevede espressamente l'utilizzo da parte dei Dirigenti Scolastici delle graduatorie di circolo e di istituto al fine di conferire "a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; b) supplenze temporaneee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno", stabilendo, inoltre, che "Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima".

Appare, dunque, evidente il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la ricorrente, collocata nelle graduatorie di Il fascia, per le classi di concorso di vecchia inclusione (AAAA, EEEE), con dei punteggi inferiori rispetto a quelli di effettiva spettanza, si vedrebbe scavalcata, nell'ordine di chiamata per supplenze annuali o temporanee, da colleghi che, rispetto all'attuale erroneo collocamento in graduatoria, seppur meno titolati, occupano una posizione superiore in graduatoria.

D'altra parte, risultando la ricorrente, all'interno della piattaforma web ministeriale, l'unica docente priva di una posizione visibile nel dettaglio delle singole classi di concorso di nuova inclusione (AA24, AB24, AA25, AB25), alla stessa è preclusa, alla radice, la possibilità di ricevere incarichi in supplenza, atteso che i Dirigenti scolastici, nel consultare, mediante procedura informatizzata, le graduatorie abbinate alle suddette classi concorsuali per l'assegnazione delle supplenze, non possono visualizzare, all'interno delle graduatorie stesse, il nominativo "Michela Mancinelli".

Tali circostanze arrecano all'odierna ricorrente un pregiudizio imminente ed irreparabile, impedendole, per il biennio scolastico residuo 2018/2020, di ottenere o di avere precedenza - rispetto all'attuale erroneo ed assente inserimento rispettivamente nelle graduatorie di II e di III fascia -, nell'attribuzione delle supplenze annuali o temporanee, con conseguente impossibilità di usufruire di opportunità lavorative conformi al proprio stato di servizio titolato.

L'evidente pregiudizio irreparabile è senz'altro dato dalla perdita di chances e di crescita professionale, con specifico riferimento alla perdita del diritto all'avanzamento in graduatoria per effetto dei maggiori punteggi che la docente acquisirebbe svolgendo incarichi di supplenza, anche se temporanei.

Nella fattispecie, si rende, dunque, necessario ed urgente disporre l'immediata rettifica delle impugnate graduatorie di circolo e di istituto, per la tutela del diritto alla corretta collocazione in graduatoria, al fine del prossimo conferimento, con l'inizio dell'anno scolastico a settembre 2018, degli incarichi in supplenza (annuali o temporanei), negli Istituti Scolastici della provincia di Perugia, ove la docente ha presentato domanda per il triennio 2017/2020.

Non può non considerarsi che la proposizione di un'azione ordinaria potrebbe, verosimilmente, travalicare il prossimo biennio scolastico 2018/2020, quale arco temporale in cui la ricorrente si vedrebbe privata della possibilità di essere chiamata a ricoprire incarichi di supplenza.

Difatti, solo un provvedimento d'urgenza di rettifica delle graduatorie nei termini indicati, con la corretta attribuzione del punteggio risultante dall'esatta somma aritmetica dei punti precedentemente acquisiti con quelli predeterminati per legge in relazione ai titoli posseduti e con la pari visualizzazione della posizione della docente nella piattaforma informatica ministeriale, consente di evitare il pregiudizio grave ed irreparabile di perdere incarichi di supplenze annuali o temporanee che, altrimenti, sarebbero attribuiti, prioritariamente, a docenti che, per punteggi inferiori, dovrebbero essere collocati in una posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente.

Proprio l'urgenza e gravità della situazione addotta, allegata e documentata, consentono l'emissione di un decreto *inaudita altera parte* di rettifica delle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 669 *sexies* c.p.c., da confermarsi alla *fissanda* udienza di comparizione delle parti, i cui tempi di convocazione potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare richiesto, essendo concretamente prevedibile che i ruoli per le supplenze annuali o temporanee, che si renderanno disponibili all'interno degli Istituti Scolastici della provincia di Perugia, saranno, nelle more della decisione, assegnati ad altri docenti.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Michela Mancinelli, come sopra rappresentata e difesa.

CHIEDE

che il Sig. Giudice del Lavoro competente Voglia, previa emissione di decreto inaudita altera parte, fissare l'udienza di comparizione delle parti per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE

Autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei confronti di tutti i docenti presenti, per il triennio scolastico 2017/2020, nelle graduatorie di Il e III fascia degli Istituti Scolastici dell'ambito territoriale della Provincia di Perugia, per le medesime classi di concorso in cui è inserita la ricorrente - quali controinteressati -, mediante pubblicazione sul sito internet del M.I.U.R., nell'ambito territoriale della provincia di Perugia, all'interno dell'area tematica a ciò demandata, ovvero con le modalità ritenute più opportune, in considerazione dell'elevato numero e difficoltà di individuazione degli stessi, nonché dell'urgenza della domanda.

IN VIA PRINCIPALE

Con decreto inaudita altera parte, da confermare, modificare o revocare, o, comunque, con ordinanza da emettere alla fissanda udienza di comparizione delle parti, ordinare alle Amministrazioni convenute l'immediata rettifica delle

graduatorie di circolo e d'istituto di II e di III fascia, relative agli Istituti Scolastici dell'ambito territoriale della provincia di Perugia, valide negli anni scolastici 2017/2020, per le classi di concorso AAAA, EEEE, A-25 (Codici SIDI AA25, AB25), A-24 (Codici SIDI AA24, AB24), come pubblicate dal Dirigente dell'Istituto Scolastico capofila - Convitto Nazionale "*Principe di Napoli*" - in data 13/14.09.2017, mediante:

- assegnazione alla ricorrente della corretta posizione nelle graduatorie di Il fascia per le classi di concorso AAAA, con il punteggio di 20, ed EEEE, con il punteggio di 23, o con il diverso punteggio accertando;
- visualizzazione, nella piattaforma web del M.I.U.R. "istanze on-line portale per l'autonomia e l'innovazione", della posizione personale della ricorrente nel dettaglio delle classi di concorso A-25 (Codici SIDI AA25, AB25) e A-24 (Codici SIDI AA24, AB24), nel rispetto delle posizioni e dei punteggi attribuiti alla stessa nelle relative graduatorie.

Comunque, pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare la tutela invocata.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie per anticipazione fattane

Si producono mediante deposito in cancelleria: 1) Dichiarazione Istituto Scolastico capofila, prot. 3843/C7, 09.05.2018; 2) Certificato di diploma di maturità magistrale, 06.09.1993; 3) Certificato di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, 13.12.2001; 4) Estratto piattaforma web "portale per l'autonomia e l'innovazione", classi di concorso triennio scolastico 2014/2017; 5) Modelli A1, graduatorie di II fascia, classi di concorso AAAA, EEEE, PPPP, con ricevute di consegna; 6) Modello A2, graduatorie di III fascia, classi di concorso A-24 ed A-25, con ricevuta di consegna; 7) D.M. 374/2017, Tabelle di confluenza classi di concorso; 8) Punteggi Concorso Ordinario Personale Docente - infanzia e scuola primaria, D.D.G. n. 105/2016; 9) Tabella A allegata al D.M. 374/2017, valutazione titoli di II fascia; 10) Attestato di conseguimento Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU, 16.05.2017; 11) Tabella B allegata al D.M. 374/2017, valutazione titoli di III fascia; 12) Comunicato stampa

Gilda Nazionale degli Insegnanti; 13) Estratto piattaforma web "portale per l'autonomia e l'innovazione", classi di concorso triennio scolastico 2017/2020; 14) Estratti piattaforma web "portale per l'autonomia e l'innovazione", dettaglio classi di concorso AB25, AA25, AA24, AB24; 15) Istanza di rettifica in autotutela, prot. 8120/C7, 04.11.2017; 16) Sollecito S.N.A.L.S. rettifica in autotutela, prot. 48/17; 17) Comunicazione Istituto Scolastico capofila, prot. 8853/C7, 05.12.2017; 18) Istanza rettifica in autotutela, Avv. Maria Rita Fiorelli, 15.02.2018; 19) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. 3012, 25.09.2017; 20) Estratti piattaforma web "portale per l'autonomia e l'innovazione", dettaglio classi di concorso AAAA, EEEE.

La parte ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, per cui è previsto un contributo unificato pari ad €. 259,00.

Perugia, lì 17 Maggio 2018.

Avv/Vanessa Petrini ~

Avv. Catis Mosconi

TRIBUNALE DI PERUGIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 1 MAG. 2018

IL CANCELLIERE

ACCOUNT AND THE SHARIO





TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice dott. MARCO MEDORO,

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed iscritto al n. 652 2018 da

MANCINELLI MICHELA

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI"

nonché nei confronti di

"Tutti i docenti presenti, per il triennio scolastico 2017/2020 nelle graduatorie di II e III fascia degli istituti scolastici dell'Ambito Territoriale della Provincia di Perugia per le medesime classi di concorso in cui è inserita la ricorrente"

ritenuto che non ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 669 sexies c.p.c. per adottare un decreto *inaudita altera parte*;

ritenuto che ricorrano (in considerazione della natura cautelare del procedimento) i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai docenti iscritti nelle graduatorie di cui sopra, sebbene, allo stato, anche sulla scorta dei precedenti emessi da questo Tribunale in materia, non sembra che i soggetti indicati possano rivestire la qualità di litisconsorti necessari;

RIGETTA

l'istanza di concessione di decreto inaudita altera parte;

AUTORIZZA

parte ricorrente a notificare il ricorso ai docenti indicati in epigrafe mediante pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

FISSA



